

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea
DIPARTIMENTO DELLA PESCA MEDITERRANEA

Attuazione dell'art. 2 – *Piani di gestione locale* della Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia”, propedeutico all'emanazione dell'Avviso Pubblico per il sostegno economico del PN FEAMPA 2021-2027 (Priorità 1- *Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche*).

Approvazione elenco provvisorio delle istanze ritenute ammissibili, non ammissibili o non ricevibili relativo all'Avviso pubblico di selezione degli organismi attuatori di piani di gestione locale della piccola pesca costiera nelle GSA della Regione Siciliana

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Testo Unico sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale, approvato con D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 - “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n. 10 - “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”, come modificato dal D.P.Reg. 28 agosto 2024, n. 29;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss. mm. e ii. - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la Legge Regionale 13 gennaio 2015, n. 3 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci” e, in particolare, l'art. 11 - “Applicazione dei principi contabili e schemi di bilancio”, riguardante il recepimento del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1: 'Legge di stabilità regionale 2026/2028';

VISTA la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2: 'Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028';

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 12 gennaio 2026, n. 13 “Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 con riferimento al Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028 di cui alla legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2, che approva, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato 4/1 9.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, il Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale, unitamente al prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario, ed il Piano degli indicatori;

VISTA la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;

VISTO il D.P.R. n. 732 del 17/02/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea all'Arch. Giovanni Cucchiara;

VISTA la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 *“Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia”*;

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n.96 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

VISTO il Reg. (UE) n.1379/2013 dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

CONSIDERATO che la Politica Comune della Pesca (PCP) dell'Unione Europea mira a garantire che la pesca sia sostenibile a lungo termine sotto l'aspetto ambientale, economico e sociale, assicurando fonti alimentari sane, la stabilità del mercato e un tenore di vita equo per le comunità di pescatori, promuovendo nel contempo la selettività delle catture riducendone l'impatto ambientale, attraverso il mantenimento o il ripristino degli stock ittici sopra i livelli in grado di produrre il "rendimento massimo sostenibile" (MSY);

CONSIDERATO gli organismi attuatori dei Piani di Gestione Locale della piccola pesca costiera hanno la necessità di essere sostenuti con fondi pubblici per la loro implementazione e per l'attività di monitoraggio delle risorse ittiche finalizzata e all'applicazione delle relative misure tecniche, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea e dei fondi specifici finalizzati agli affari marittimi, alla pesca e all'acquacoltura;

VISTO il Reg. UE n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il Reg. UE n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004;

VISTO il Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/79 della Commissione del 19 gennaio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione e la presentazione dei dati di attuazione a livello di operazione;

VISTO nello specifico l'art. 20 del Reg. (UE) n. 1380/2013 che permette agli Stati membri di gestire la pesca nella fascia costiera più vicina (12 miglia) con norme nazionali o regionali, purché conformi agli obiettivi generali della PCP e non discriminatorie nei confronti di altri pescherecci UE che hanno diritto a pescare in quella zona;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del Reg. (UE) n.1380/2013 *“Uno Stato membro può adottare misure non discriminatorie per la conservazione e la gestione degli stock ittici e per la salvaguardia o il miglioramento dello stato di conservazione degli ecosistemi marini nella zona delle 12 miglia nautiche dalle proprie linee di base, purché l'Unione non abbia adottato misure di conservazione e di gestione specificamente per questa zona o che affrontino specificamente il problema individuato dallo Stato membro interessato. Le misure dello Stato membro sono compatibili con gli obiettivi enunciati all'articolo 2 e all'articolo 3 e sono vincolanti almeno quanto le misure previste nel diritto dell'Unione”*.

CONSIDERATO che il sostegno del FEAMPA 2021-2027, nell'ambito dell'azione 2 dell'Obiettivo Specifico 1.1, è rivolto tra l'altro agli investimenti per la realizzazione di Piani di Gestione Locali (PGL) predisposti secondo le indicazioni di cui all'art. 20 Reg. (UE) 1380/2013 con misure tecniche complementari ed aggiuntive alle misure di conservazione vigenti;

VISTO l'art. 8 - *Programmazione del sostegno in regime di gestione concorrente* del Reg. (UE) 2021/1139, secondo cui gli obiettivi specifici che contribuiscono allo sviluppo della piccola pesca costiera sostenibile degli Stati membri descrivono i tipi di azioni presi in considerazione a tal fine, come stabilito all'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto i), e all'allegato V del regolamento (UE) 2021/1060;

VISTA la Priorità 1- *Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche* del PN FEAMPA 2021-2027, nonché:

- l'Obiettivo Specifico 1.1 - *Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale*, e, in particolare:
 - “Azione 2 - *Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne*,
- l'Obiettivo Specifico 1.6 - *Contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici*, e, in particolare:
 - “Azione 1 - *Azioni finalizzate al miglioramento dello stato ambientale delle acque*,

VISTE le Disposizioni Attuative relative agli Obiettivi Specifici 1.1 - Azione 2 (*Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e condivisa delle attività di PPC e di quelle delle acque interne*) e 1.6 - Azione 1 (*Azioni finalizzate al miglioramento dello stato ambientale delle acque*) di cui alla nota PEMAC – MASAF prot. n. 0333068 del 18/07/2026 recanti l'oggetto PN FEAMPA 2021/2027 – Chiusura della procedura di consultazione per iscritto del Tavolo Istituzionale avviata con nota prot. n. 0290011 del 26/06/2025 per l'approvazione della revisione delle Disposizioni attuative delle schede di azione degli O.S. 1.1, 1.2, 1.6, 2.1 e 2.2 e ss. mm. e ii.;

VISTO in particolare l'art. 2 (Piani di gestione locale) della sopracitata Legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 “Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia”;

CONSIDERATO lo stato di sovrasfruttamento di taluni stock ittici e il calo delle catture nelle GSA della Sicilia con la conseguente crisi socioeconomica delle imprese della piccola pesca costiera e delle comunità marinare interessate, nonché l'esigenza di porre in essere misure adeguate mediante un approccio ecosistemico finalizzato al raggiungimento del Massimo Rendimento Sostenibile (MSY) per le specie ittiche maggiormente sfruttate;

RITENUTO necessario effettuare una preventiva selezione dei soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per ottenere il sostegno economico e prefigurare un più razionale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;

RITENUTO di dover precisare che l'Avviso pubblico in oggetto non costituisce obbligazione per la Regione Siciliana che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti;

VISTO il D.D.G. n. 103 del 27/03/2026 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la richiesta di manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione di organismi attuatori di piani di gestione locale della piccola pesca costiera nelle GSA della Regione Siciliana;

VISTO il D.D.G. n. 253 del 09/06/2026 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle istanze afferenti all'Avviso pubblico per la richiesta di manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione di organismi attuatori di piani di gestione locale della piccola pesca costiera nelle GSA della Regione Siciliana, approvato con il D.D.G. n. 103 del 27/03/2026;

VISTO l'elenco provvisorio in cui si riportano gli esiti della valutazione con le istanze ritenute ammissibili, non ammissibili o non ricevibili, trasmessi con la nota prot. n. 0007485 del 30/07/2026, relativo all'Avviso 103 del 27/03/2026;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dell'elenco provvisorio delle istanze ritenute ammissibili, non ammissibili o non ricevibili di cui all'Avviso 103 del 27/03/2026 che costituisce parte integrante del

presente decreto con la denominazione: Allegato A – *Elenco provvisorio istanze ricevibili, ammissibili e non ammissibili*;

DECRETA

- Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, è approvato l'*Elenco provvisorio delle istanze ricevibili, ammissibili e non ammissibili*, denominato All. A, che diviene parte integrante del presente Decreto, relativo all'Avviso pubblico per la richiesta di manifestazione d'interesse finalizzata alla selezione di organismi attuatori di piani di gestione locale della piccola pesca costiera nelle GSA della Regione Siciliana, approvato con il D.D.G. n. 103 del 27/03/2026.
- Art. 2 Avverso alle determinazioni di cui al precedente articolo è possibile presentare osservazioni, ovvero istanza di riesame, entro e non oltre 25 giorni dalla pubblicazione del Decreto nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea.

—§—

Il presente provvedimento con il relativo Allegato A sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i. (art. 98 L.R. n. 9/2015).

Il Dirigente del Servizio 4
Leonardo Catagnano

Il Dirigente Generale
Giovanni Cucchiara